

Comune di Siapiccia

Provincia di Oristano



REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO A 5 DEL COMUNE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/07/2009
in pubblicazione dal 03/08/2009 al 18/08/2009
In vigore dal 18/08/2009

Il Segretario Comunale
A. Miscali

IL SINDACO
Osvaldo Putzolu

IL SEGRETARIO COMUNALE
d.ssa Annarella Miscali

Art. 1

Oggetto e finalità

Il presente regolamento disciplina l'uso e la gestione del campo di calcio a 5 (calcetto) ubicato nella Via Marconi a lato della Scuola Elementare.

Art. 2

Uso e classificazione campo di calcio a 5

Analogamente agli altri impianti sportivi comunali, ricadenti nell'ambito di applicazione del regolamento approvato con deliberazione del C.C. n. 14 del 04/04/2001, il campo è destinato all'uso e gestione delle Federazioni CONI, degli Enti di promozione sportiva, delle Associazioni e Società sportive iscritte all'albo Comunale, delle Società e Cooperative di servizi per attività sportive, formative, ricreative, amatoriali e culturali. L'utilizzo è, inoltre, destinato alla popolazione.

Art. 3

Modalità di concessione

L'impianto sportivo di cui all'art.1 è concesso in uso temporaneo, indistintamente, agli Enti di promozione sportiva - ricreativa - culturale, alle Associazioni, a Società, gruppi e cittadini che ne facciano richiesta per l'effettuazione di attività sportive, ricreative, amatoriali, sociali e culturali in genere, nonché per l'effettuazione di manifestazioni compatibili con la natura dello stesso.

La priorità nella scelta del concessionario è data agli operatori sportivi nell'ambito del territorio della circoscrizione interessata tenendo prioritariamente conto dei seguenti criteri:

- numeri degli atleti tesserati;
- anni di attività del sodalizio;
- livello campionati cui partecipa il sodalizio;
- risultati agonistici ottenuti;
- attività di promozione dello sport tra i giovani in età scolare.

Art. 4

Domande e procedura per la concessione

Le domande per l'uso temporaneo o durevole del campo di calcetto, con l'indicazione dei giorni e dell'orario di fruizione, debbono essere indirizzate al Responsabile dell'Ufficio Tecnico e devono essere presentate almeno un giorno prima della data o delle date di fruizione.

All'assegnazione in uso, anche durevole, provvede il Responsabile del Servizio Tecnico.

Si intendono per "durevoli" le assegnazioni relative a manifestazioni e iniziative di durata superiore a tre giorni e quelle per attività ricreative o sociali che impegnano il campo per diversi mesi nell'arco dell'anno.

Le domande, firmate dal rappresentante dell'Ente, Associazione o gruppo richiedente, dovranno essere sottoscritte da persona maggiorenne in presenza di un dipendente comunale e contenere l'indicazione delle ragioni della richiesta e la dichiarazione di assunzione di responsabilità per eventuali danni alle strutture.

Nel caso il campo sia richiesto da minorenni la richiesta dovrà essere presentata da un genitore e sottoscritta in presenza di un dipendente comunale.

Art 5

Consegna delle chiavi

L'impianto è dotato di recinzione e di cancello d'ingresso chiuso con lucchetto.

La consegna delle chiavi avviene a mani del richiedente da parte degli uffici comunali previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico (art. 4).

Il richiedente che dovrà essere sempre maggiorenne restituirà le chiavi la mattina successiva all'utilizzo.

La richiesta, il ritiro delle chiavi e la restituzione delle stesse dovranno avvenire durante il normale orario di apertura degli uffici comunali.

In via eccezionale, previo accordo con il medesimo la consegna e restituzione delle chiavi potrà essere curata dall'Assessore Comunale competente.

Art. 6

Gestione diretta

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono impartite per l'impianto sportivo comunale gestito direttamente dall'Amministrazione comunale. In caso contrario si applicano le disposizioni contenute nel più

generale regolamento per la gestione degli impianti sportivi approvato con deliberazione del Consiglio n. 14 del 04/04/2001.

Art. 7

Pianificazione attività

Nel caso che più Società Sportive facciano richiesta di utilizzo dello stesso impianto, l'Amministrazione Comunale, potrà affidare l'impianto a più Società, concordando con le medesime il calendario per l'utilizzo.

Art. 8

Sospensione della concessione

E' in facoltà del Responsabile competente revocare o sospendere temporaneamente la concessione, nonché modificare i turni di assegnazione, per ragioni di carattere contingente o per causa di forza maggiore.

Qualunque assegnazione potrà essere temporaneamente sospesa per finalità di interesse sociale e per qualunque altro evento di rilevante interesse pubblico.

Art. 9

Obblighi dei concessionari

I concessionari dovranno provvedere a:

- a) Custodire la proprietà comunale loro affidata per impedire manomissioni, asportazioni o danneggiamenti;
- b) Eseguire le pulizie ordinarie;
- c) Sorvegliare costantemente l'accesso al campo e alle immediate adiacenze, vietando l'ingresso a persone i cui comportamenti non siano consoni all'attività per la quale il locale è stato concesso;
- d) Rispettare le norme di sicurezza;

Art. 10

Responsabilità dei concessionari

E' fatto obbligo ai concessionari di osservare la massima correttezza nell'uso del campo e di adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare danni alla struttura.

I concessionari dovranno assicurare la vigilanza ed ogni azione di tutela volta alla salvaguardia del bene concesso in uso.

Ciascuno è personalmente responsabile verso il Comune dei danni derivante agli immobili da qualsiasi azione od omissione dolosa o semplicemente colposa.

I concessionari, o i rappresentanti delle Società, Associazioni, gruppi sono, dal canto loro, responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ed essi personalmente, quanto se imputabile a terzi, avendo essi l'obbligo della vigilanza.

L'impianto sportivo, al termine della concessione, deve essere riconsegnato all'Ufficio Tecnico che dovrà accertare, in presenza di colui che ha firmato la richiesta di utilizzo, che lo stesso si trovi in perfetto stato e che siano stati rimossi eventuali rifiuti.

Qualora si rilevassero dei danni alla struttura il concessionario sarà obbligato al ripristino.

Qualora il concessionario non provvedesse, il Comune darà corso all'esecuzione d'Ufficio, con relativo addebito delle spese al concessionario.

A favore dei suddetti concessionari inadempienti non si procederà in futuro ad ulteriori concessioni.

Il Responsabile competente provvederà, se necessario, alla revoca della concessione.

Art. 11

Responsabilità verso terzi

Il concessionario dovrà assumersi la diretta responsabilità civile e penale per l'attività che si svolgerà nel locale con tutte le conseguenze dirette ed indirette ad essa connesse, esonerando espressamente il Comune di Siapiccia da qualsivoglia responsabilità per danni a persone o cose.

Art. 12

Tariffe di concessione e cauzione

La Giunta Comunale provvederà annualmente alla determinazione delle tariffe di concessione dell'impianto e alla determinazione di eventuali esenzioni.

La tariffa, rapportata al periodo di utilizzo richiesto, dovrà essere versata presso il Tesoriere del Comune prima del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo.

La misura della cauzione è fissata dalla Giunta. La cauzione sarà trattenuta se alla restituzione delle chiavi si riscontreranno danni all'impianto o presenza di rifiuti. Lo svincolo avverrà solo ad avvenuto ripristino.

Art. 13

Subconcessione

E' fatto assoluto divieto di subconcessione a qualunque titolo e a vantaggio di terzi.

Art. 14

Manutenzione ordinaria e straordinaria. Pulizia.

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del Comune.
La pulizia del campo è a carico dei concessionari sia prima che dopo l'utilizzo.

Art. 15

Risarcimento danni

Chi ottiene l'uso dell'impianto deve porre la massima diligenza per la conservazione del complesso, e sarà tenuto al risarcimento di ogni eventuale danno prodotto da atleti, dirigenti, spettatori, alle strutture, alle attrezzature mobili ed immobili, rimanendo stabilito che il mantenimento dell'ordine e della disciplina durante le manifestazioni, gare o allenamenti ecc. sono a carico degli organizzatori o comunque di chi ha richiesto l'uso dell'impianto.

Art. 16

Responsabilità per la custodia di valori o effetti d'uso

L'Amministrazione Comunale non risponderà in alcun modo degli effetti d'uso, degli oggetti di proprietà personale e dei valori che fossero lasciati incustoditi nel campo o nelle adiacenze.

Art. 17

Vigilanza durante le manifestazioni

Durante le manifestazioni con presenza di pubblico, i Concessionari provvederanno al personale di vigilanza ed assumeranno ogni responsabilità verso l'Amministrazione per i danni agli impianti, alle parti edilizie ed ai servizi in genere eventualmente causati dalla presenza e dal comportamento del pubblico.
Laddove le disposizioni di pubblica sicurezza lo impongano i Concessionari dovranno richiedere agli Organi competenti l'impiego di un servizio di vigilanza e di ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

Art. 18

Rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle leggi vigenti in materia.

Art. 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ai sensi del vigente Statuto Comunale dopo 15 giorni di pubblicazione nell'Albo Pretorio Comunale.